

Facendo seguito a precedente nota dell'Ufficio scrivente, si torna a ricordare che a seguito di plurimi e recentissimi interventi normativi e regolamentari e, in particolare, per effetto del d.l. **18 ottobre 2012, n. 179** – *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* (pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012.), convertito dalla l. **17 dicembre 2012, n. 221** (in GU n. 294 del 18 dicembre 2012), della l. **24 dicembre 2012, n. 228** – *Legge di stabilità 2013* (pubblicata in GU n. 302 del 29 dicembre 2012,) nonché del d.m. **15 ottobre 2012, n. 209**, (pubblicato in GU n. 284 del 5 dicembre 2012) – che ha novellato il d.m. **18 febbraio 2011 n. 44** *Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione* –, sono state introdotte importanti novità in tema di comunicazioni nel processo civile e, più in generale, nell'ambito del processo civile telematico (PCT).

Tra le, invero, numerosissime disposizioni processuali introdotte dai ridetti interventi legislativi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. soltanto su talune disposizioni in tema di comunicazioni telematiche e di processo civile telematico che hanno, già all'attualità ovvero di qui a breve, efficacia immediata nei processi civili ordinari e speciali, riservando in prosieguo ogni approfondimento sulle norme la cui operatività è differita oltre l'anno 2013.

COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Anzitutto, in tema di comunicazioni degli atti processuali, attraverso la novella dell'art. 45 disp.att.c.p.c. è ormai stabilito che il biglietto di cancelleria utilizzato per le comunicazioni civili dal cancelliere debba sempre contenere, oltre ai noti elementi per l'individuazione della causa, *“il testo integrale del provvedimento comunicato”*. (art. 16, comma 3, lett. c), d.l. 179/2012).

Inoltre, in forza del nuovo regime processuale, ai sensi del vigente art. 136, comma 2, c.p.c., (come novellato dalla l. 183/2011), le comunicazioni e le notificazioni alle parti processuali devono essere sempre effettuate, a cura della cancelleria, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal R.E.G.I.N.D.E., (Registro generale degli indirizzi elettronici) tenuto presso il Ministero della Giustizia, fermo restando che per i soggetti i quali non abbiano provveduto ad istituire o comunicare al R.E.G.I.N.D.E. il predetto indirizzo, le notificazioni e comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (art. 16, commi da 4 a 8, d.l. 179/2012).

In tema, sembra opportuno evidenziare la necessità che tutti gli operatori coinvolti nel processo, verifichino scrupolosamente – onde evitare indebiti pregiudizi alle parti – l'avvenuta comunicazione dell'atto all'indirizzo PEC comunicato dalla parte privata al REGINDE, dovendosi soggiungere che quando non è possibile procedere alla comunicazione via PEC "*per causa non imputabile al destinatario*", (**mancato temporaneo funzionamento del sistema informatico ministeriale, errata iscrizione dei dati riferiti alle parti nei registri informatici civili, ovvero qualsivoglia altro carenza riconducibile all'ufficio giudiziario**), occorrerà sempre procedere alla comunicazione dell'atto tramite notifica mediante ufficiale giudiziario ovvero telefax (art. 16, comma 8, d.l. 179/2012).

Quanto all'efficacia del descritto nuovo regime di comunicazioni telematiche, occorre distinguere, tenendo conto sia del destinatario dell'atto processuale da comunicare che dell'ufficio giudiziario che effettua la comunicazione.

Per i difensori delle parti private, le comunicazioni via PEC sono obbligatorie:

a partire dal **20 ottobre 2012** nella Corte d'Appello di CATANIA, nel Tribunale di CATANIA, nel Tribunale di SIRACUSA e nel Tribunale di RAGUSA ((art. 16, comma 9, lett. a) d.l. 179/2012, come già disposto dagli abrogati commi 1 e 3 dell'art. 51 d.l. 112/2008).

a partire dal **17 febbraio 2013** nel Tribunale di CALTAGIRONE e nel Tribunale di MODICA (art. 16, comma 9, lett. b), d.l. 179/2012).

Per le parti che stanno in giudizio personalmente (nei casi previsti dall'ordinamento), nella Corte d'appello e in tutti i tribunali del distretto, le comunicazioni potranno avvenire all'indirizzo PEC, soltanto ove la parte abbia inteso manifestare la volontà di ricevere, secondo questa modalità, tutte le comunicazioni del cancelliere; con la conseguenza che in caso di mancata spontanea indicazione del detto indirizzo, la comunicazione andrà sempre effettuata nelle forme alternative previste dall'art. 136, comma 3, c.p.c., cioè a mezzo telefax o tramite notifica con l'ufficiale giudiziario (art. 16, commi 7 e 8, d.l. 179/2012).

Per le pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti (nei procedimenti dove ciò resta consentito), in tutti gli uffici giudiziari del distretto, le comunicazioni via PEC saranno obbligatorie a partire dal **18 giugno 2013**.

È stabilito, infatti, un termine di centottanta giorni, decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (19 dicembre 2012), entro cui le pubbliche amministrazioni potranno comunicare il proprio indirizzo PEC al REGINDE (art. 16, commi 8, ultima parte, 12 e 13 d.l. 179/2012).

Per i destinatari diversi dai difensori (in primo luogo i c.t.u. e gli altri ausiliari del magistrato), quando si tratti di soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC (cioè tutti i professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale), le comunicazioni in tutti gli uffici giudiziari del distretto dovranno essere eseguite esclusivamente in via telematica, a partire dal **15 ottobre 2013** (art. 16, comma 9, lett. c), d.l. 179/2012).

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Nelle procedure fallimentari (compresi i concordati preventivi, le amministrazioni straordinarie e le liquidazioni coatte amministrative) significative innovazioni sono state introdotte dall'art. 17 d.l. 179/2012.

In particolare, per le dette procedure concorsuali è previsto che tutte le domande di insinuazione allo stato passivo – sia tempestive che tardive –, corredate dalla documentazione probatoria allegata, debbano essere trasmesse dal ricorrente telematicamente all'indirizzo PEC del curatore fallimentare (art. 93, comma 2, l.fall., come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. c), n.1) e n. 2), d.l. 179/2012); resta quindi esclusa la facoltà di deposito in cancelleria delle domande ovvero della documentazione allegata, salvo che per i titoli di credito, il cui originale va sempre depositato nella cancelleria del tribunale fallimentare (art. 93, comma 2, ultima parte, l.fall., come novellato dall'art. 1, comma 19, n. 3), lett. a), l. 228/2012).

È poi previsto che il curatore (o il commissario) entro **dieci giorni** dalla nomina, comunichi al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di PEC (art. 17, comma 2-bis d.l. 179/2012, come novellato dall'art. 1, comma 19, n. 3, lett. b) l. 228/2012); inoltre tutte le comunicazioni del curatore (ovvero del commissario giudiziale) dirette ai creditori – ma non al fallito – che debbano essere effettuate nel corso della procedura (verifica dei crediti, rendiconto, riparto parziale o finale, etc.) devono essere effettuate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo precedentemente indicato dal destinatario; per i creditori che non abbiano comunicato il proprio indirizzo PEC al curatore fallimentare è disposto senz'altro il deposito dell'atto in cancelleria (art. 31-bis l.fall., come introdotto dall'art. 17, comma 1, lett. b), d.l. 179/2012).

Tutte le cennate disposizioni si applicano:

a partire dal **19 dicembre 2012** in tutte le procedure in cui il curatore (o il commissario) non abbia ancora trasmesso ai creditori gli avvisi ex art. 92 l.fall., ovvero ex art. 171 l.fall. o ancora ex art. 207 l.fall. e, quindi, di sicuro in tutte le procedure aperte successivamente alla predetta data (art. 17, comma 4, d.l. 179/2012);

a partire dal **31 ottobre 2013** per le restanti procedure, quale che sia la data di apertura del procedimento concorsuale; in questo caso il curatore (o il commissario) deve invitare i creditori a trasmettergli il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013 e i creditori hanno l'onere di comunicare al curatore entro i successivi tre mesi il proprio indirizzo PEC (art. 17, comma 5, d.l. 179/2012).

Si ricorda, poi, che a partire dal **20 dicembre 2012**, nei procedimenti civili l'attivazione della trasmissione di atti in via telematica da parte dei soggetti abilitati interni, cioè il deposito in via telematica dei provvedimenti dei giudici (sentenze, ordinanze e decreti), non è più subordinata ad un decreto dirigenziale del responsabile della DGSIA; con il risultato che in tutti gli uffici giudiziari del distretto – e non soltanto presso il Tribunale di CATANIA (per il quale è stato spiccato apposito decreto del direttore DGSIA del 17 maggio 2012) – tutti i magistrati addetti alla trattazione di affari civili – **purché muniti di smart card e del relativo applicativo ministeriale (c.d. consolle del magistrato)** –, potranno effettuare il deposito in

via telematica degli atti processuali, firmati digitalmente, sia dall'ufficio giudiziario che collegandosi da remoto (art. 35, comma 1, d.m. 44/2011 come novellato dal d.m. 209/2012).

Infine, ferma restando l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali di parte nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, nonché dei provvedimenti dei giudici (ma solo limitatamente al procedimento monitorio) a decorrere dal 30 giugno 2014, è previsto che con decreto non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'Ordine degli avvocati interessati, il Ministro della Giustizia, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, individua i tribunali in cui "*anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti*", è stabilita – in anticipo rispetto alla suddetta data – l'obbligatorietà del deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti, che si siano precedentemente costituite, nonché degli atti del giudice (ma nel solo procedimento monitorio) esclusivamente con modalità telematiche (art. 16 *bis* commi 1, 2 e 5, d.l. 179/2012, come introdotto dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 228/2012).

Quanto sopra, al fine di consentire alle SS.LL. la massima e tempestiva cognizione, tra tutti i magistrati e il personale di cancelleria degli uffici in indirizzo, delle novelle disposizioni in tema di comunicazioni telematiche nei procedimenti civili e di processo telematico civile, che hanno già efficacia – ovvero sia avviano ad acquistarla nel corso del corrente anno – negli uffici giudiziari del distretto etneo.

IL MAGISTRATO REFERENTE PER L'INFORMATICA settore civile

Dott. Giuseppe Fichera

